



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2023

Indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana 2 gennaio 2019, n.2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" (d'ora in avanti Legge Regionale) e del Titolo II del Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di mobilità approvato dal L.O.D.E. di Massa Carrara e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 20/09/2021 (d'ora in avanti Regolamento Comunale).

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al giorno 31/01/2024**, è indetto il bando di concorso generale finalizzato alla formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Massa e nel periodo di efficacia della graduatoria.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. A norma dell'Allegato A della Legge Regionale, la partecipazione al presente Bando di concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte dei componenti dell'intero nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione dei requisiti di cui alle lettere a), b) e b bis) che si riferiscono al solo soggetto richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Massa;

b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"*), da cui risulti un valore ISEE, privo di omissioni e/o difformità, non superiore alla soglia di euro 16.500,00;



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della Legge Regionale;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della Legge Regionale;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al Soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e ai sensi della Legge Regionale.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

3. Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:

- a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b) soggetti già collocati in graduatoria;
- c) soggetti già assegnatari.

4. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 2
NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti di cui all'art. 1 del Bando.
2. Ai fini della Legge Regionale, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Nel caso di cui al paragrafo 3, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Nel caso dei soggetti di cui alle suddette lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui all'art. 1 lett. c) del presente Bando e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

ART. 3
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
E DELLE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il richiedente deve autocertificare i requisiti richiesti dall'art. 1 del Bando e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 4 del Bando in base alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione della domanda in modalità digitale secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

2. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n. 445/2000 e art. 36 della L.R. n. 2/2019).

3. Le domande devono essere necessariamente corredate della documentazione relativa a situazioni che non possono essere oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

ART. 4 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dall'allegato B) della Legge Regionale sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1-bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (euro 7.438,60 per l'anno 2023) per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4-bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Massa) e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1;

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a4 e a-4-bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (Azienda USL), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Settore competente del Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito, regolarmente corrisposto:

- sia superiore ad un terzo del reddito imponibile: punti 3;
- sia uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della Legge Regionale, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando,

- da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
- da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5;
- da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa nucleo del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1

Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 5
DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dal Soggetto gestore, ERP Massa Carrara S.p.A., ai sensi del Titolo III Capo III della Legge Regionale.

ART. 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata da un unico soggetto maggiorenne, in nome e per conto del nucleo familiare formato secondo quanto previsto dall'art. 2 del Bando, esclusivamente in modalità digitale tramite il portale dei "Servizi on line" del Comune di Massa, sezione Sportello Sociale, raggiungibile dalla "home page" del portale istituzionale www.comune.massa.ms.it.

2. Per la domanda di partecipazione al Bando dovrà essere corrisposta l'imposta di pari ad euro 16,00 ai sensi della normativa vigente e il richiedente dovrà impegnarsi a conservarne l'originale per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Il servizio on line per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando è utilizzabile previa autenticazione digitale e i candidati possono utilizzare i seguenti strumenti di accesso:

- la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- la propria Tessera Sanitaria Elettronica – Carta Nazionale dei Servizi (TSE/CNS);
- la propria Carta di Identità Elettronica (CIE).

4. Quale ricevuta di invio della domanda, il servizio digitale rende disponibile una ricevuta in formato PDF che riporta il numero di protocollo, la data e l'orario di presentazione. La domanda presentata, tutta la documentazione allegata e la relativa ricevuta di invio è disponibile e consultabile in ogni momento, anche a riscontro delle dichiarazioni rese, utilizzando il servizio on line "**Consultazione istanze on line**" con il quale sarà anche possibile integrare la documentazione richiesta dall'Ufficio del Comune di Massa preposto all'istruttoria e/o procedere ad integrare spontaneamente documenti non allegati in sede di presentazione dell'istanza.

A tutela del cittadino, gli eventuali documenti allegati devono essere in formato PDF, affinché siano immutabili, facilmente leggibili e conservabili dall'Amministrazione.

E' onere del cittadino verificare l'effettiva ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione comunale nonché verificare l'effettiva leggibilità della documentazione trasmessa in formato PDF attraverso le modalità di cui sopra.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

5. Non è consentito inoltrare più di una domanda per nucleo familiare. In caso diverso l'Amministrazione comunale prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta.
6. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi del Comune di Massa o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili ai richiedenti; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Non saranno accolte domande presentate con l'utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata. Il Comune di Massa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione o di invio del modulo sul Portale delle istanze on-line da parte dell'utente.
8. Gli utenti impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online del Comune di Massa possono delegare altro soggetto (es. persona di fiducia, CAF, Sindacati, tutori, curatori, amministratori di sostegno, ecc...) alla compilazione della domanda di cui al presente bando tramite apposita delega dell'identità digitale.
9. La delega è attiva per tutta la durata di apertura del presente bando, fino al termine di scadenza per la presentazione della domanda. Il delegato può accedere ai servizi on-line del Comune di Massa al posto del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere di operare al posto e per conto del delegante. Le attività svolte dal delegato al posto del delegante sono tracciate.
10. La richiesta di delega può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR005.sto?DB_NAME=n201312&w3cvt=S e allegato al presente bando.
11. Il modulo di delega sottoscritto dalle parti, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato, deve essere inviato all'U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale del Comune di Massa tramite posta elettronica all'indirizzo: **bandoerp@comune.massa.ms.it**.
12. L'Ufficio competente provvederà ad abilitare, al ricevimento della suddetta delega e verificatane la completezza, il soggetto delegato all'accesso al portale dei "Servizi on line" del Comune di Massa, sezione Sportello Sociale e a comunicargli via e-mail, in risposta a quelle di richiesta, l'avvenuta abilitazione oppure i motivi per i quali non è possibile procedere.
13. Per agevolare la presentazione da parte dell'utenza della domanda on-line di partecipazione al presente bando, è attivo uno sportello facilitatore presso la sede del Comune di Massa, collocato al piano terra del palazzo comunale di Via Porta Fabbrica n. 1, con apertura tutti i lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9:00 - 12:00. A tale Ufficio si potrà accedere solo se muniti di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Tessera Sanitaria Elettronica – Carta Nazionale dei Servizi (TSE/CNS) e previo appuntamento chiamando il numero di telefono 0585/490517 durante i



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

giorni e gli orari di apertura dello sportello oppure inviando un'e-mail all'indirizzo: sportello.facilitatore@comune.massa.ms.it.

14. In alternativa allo sportello di cui sopra, coloro che non hanno la possibilità di presentare la domanda on-line autonomamente, potranno rivolgersi gratuitamente per avere assistenza ai seguenti CAF che, a seguito di incontro formativo in cui è stata illustrata la procedura online predisposta per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando, hanno stipulato apposita convenzione con il Comune di Massa per essere punti di facilitazione digitale:

C.A.F.	Indirizzo	Telefono	E-mail	Orario al pubblico
CAF U.G.L. S.r.l.	Via G. Pascoli 57 – Massa (MS)	0585/44800 366 5051320	uglmassa@ugltoscana.it uglmassa@pec.it	dal lunedì al venerdì 9:00- 14:00; mecoledì e giovedì 15:00 – 18:00
CAF Servizi di Base S.r.l.	Via Galileo Galilei 12 – Massa (MS)	334 8662817 335 6852404	massa@usb.it usb.asia.massa@pec.it	il martedì 16:00 – 18:30 senza appuntamento; gli altri giorni dal lunedì al venerdì solo su appuntamento
CAF ACLI Service Massa Carrara S.r.l.	Galleria Leonardo Da Vinci 11 – Massa (MS)	0585/810048	massa@acliservice.acli.it massa@pec.caf.acli.it	dal lunedì al venerdì 8:30-12:30; 15:00-18:00

ART. 7

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda dovrà pervenire al Comune di Massa entro il 31/01/2024 con le modalità di cui all'art. 6 del bando. Le domande che giungeranno oltre il termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.

2. Nel caso di non corretto funzionamento del sistema di presentazione dell'istanza on line protratto nel tempo, l'Amministrazione comunale potrà prorogare la scadenza del termine, fermo restando il termine di scadenza originario per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione di cui all'art. 1.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, da allegare alla domanda indistintamente:

a) per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i., oppure apposito permesso di soggiorno per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.Lgs. n. 251/2007 (art. 1, comma 1, lett. a) del Bando);

b) per i richiedenti non residenti nel Comune di Massa, certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Massa (art. 1, comma 1, lett. b) del Bando);

c) certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente e priva di omissioni/difformità - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE (art. 1, comma 1, lett. c) del Bando). Ai fini del presente bando, il richiedente dovrà allegare la certificazione ISEE 2023. Se la domanda al bando in oggetto verrà presentata nell'anno 2024, il richiedente potrà allegare la certificazione ISEE 2024 solo in assenza di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il calcolo ISEE anno 2023.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare d'ufficio la presenza delle certificazioni ISEE.

d) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

B) Eventuale documentazione da allegare alla domanda per ottenere il riconoscimento dei punteggi previsti dall'Allegato B della Legge Regionale:

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'art. 4 del presente bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione.

Per l'attribuzione del punteggio:

- **a-1**: allegare la certificazione comprovante la tipologia di redditi percepiti nell'anno 2022 dai componenti del nucleo familiare e costituiti esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità.

- **a-1-bis.**: allegare la certificazione dei redditi percepiti nell'anno 2022 dai componenti del nucleo familiare da cui risulti un reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 7.438,60 per l'anno 2023).



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

- **a-4 e a-4-bis.**: allegare la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap ovvero la copia della domanda di invalidità presentata in data antecedente alla pubblicazione del bando. Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis la certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione. Per l'ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della domanda di invalidità riportata nella certificazione.
- **a-5.**: allegare la documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Massa nel caso in cui il richiedente si trovi in condizione di pendolarità per distanza superiore a km 70 tra il luogo di lavoro (Massa) e il luogo di residenza in altro Comune.
- **a-6. e a-7.**: allegare la certificazione da cui risultino i soggetti fiscalmente a carico del nucleo familiare, se non ancora allegata ai sensi dei precedenti punti a-1 e a-1-bis.;
- **a-8.**: allegare la sentenza di separazione/divorzio da cui si evince l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento e la documentazione a dimostrazione che venga effettivamente corrisposto (ad esempio estratto conto bancario).
- **b-1.**: allegare la certificazione rilasciata dalle autorità pubbliche competenti (Azienda U.S.L.) circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi (alloggio improprio). Per l'attribuzione del punteggio b-1 la certificazione attestante l'alloggio improprio, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- **b-2.**: allegare la documentazione, rilasciata dall'Azienda U.S.L., a dimostrazione della presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio, nonché attestazione di handicap, invalidità o minorazione congenita o acquisita comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione se non ancora allegata ai sensi dei precedenti punti a-4 e a-4-bis. Qualora dalle attestazioni non sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione sarà necessario allegare il certificato medico nel quale si attesta la presenza delle stesse. Per l'attribuzione del punteggio b-2 la certificazione attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.
- **b-3.**: allegare la documentazione attestante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

b-4.: allegare il contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio, tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2022 e la documentazione comprovante il reddito imponibile percepito nell'anno 2022 dall'intero nucleo familiare se non ancora allegato ai sensi dei precedenti punti a-1, a-1-bis., a-6 e/o a-7.

b-5.: allegare il provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento dell'immobile di proprietà, oppure la convalida di sfratto per finita locazione o per morosità. Nel caso dello sfratto per morosità o di pignoramento per morosità si dovrà allegare anche la documentazione richiesta per l'accertamento della condizione di morosità incolpevole, così come definita dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: lettera di licenziamento; copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro; copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione; documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine; indicazione partita IVA o numero iscrizione Camera di Commercio con relativa documentazione di cessazione a causa di forza maggiore o da perdita di avviamento; documentazione medica che attesti la situazione di cui alla lettera f), comma 3, art. 14 della Legge Regionale e documentazione che attesti le spese sostenute. Qualora la documentazione prodotta sia ritenuta insufficiente per l'accertamento della morosità incolpevole potrà essere richiesta documentazione integrativa.

b-6.: la coabitazione viene accertata d'ufficio attraverso l'anagrafe comunale. Allegare la certificazione dell'Azienda U.S.L. per attestare la situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile. Per l'attribuzione del punteggio b-6 la certificazione attestante la presenza di alloggio sovraffollato, se rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata, dovrà essere trasmessa all'ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione.

c-1.: allegare il contratti di lavoro da cui risulti la sede di lavoro nel territorio del Comune di Massa senza soluzione di continuità. La storicità della residenza anagrafica viene accertata d'ufficio.

c-3.: allegare la documentazione comprovante il periodo di contribuzione al Fondo GESCAL.

ART. 9
MODALITÀ E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 della Legge Regionale.

2. Sulla domanda presentata vengono eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità della informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ss.mm.ii. La dichiarazione mendace o la produzione di atti falsificati è punita ai sensi della legge penale vigente e comporta l'esclusione dalla graduatoria o l'annullamento dell'eventuale assegnazione.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

3. I punteggi di cui all'art. 4 sono attribuiti a tutte le domande presentate, in base alla documentazione allegata alla domanda, ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale.

4. Per esigenze istruttorie potranno essere richiesti dall'Ufficio documenti ulteriori rispetto a quelli presentati, da produrre entro il termine che verrà assegnato. Il richiedente ha facoltà di sanare l'eventuale incompletezza della domanda o della documentazione allegata entro il termine di presentazione del ricorso in opposizione alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato quanto sopra, il punteggio richiesto dal richiedente non sarà attribuito in sede di approvazione della graduatoria.

ART. 10
REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Il Comune, entro i 120 giorni successivi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, conclude l'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato, e procede all'adozione della graduatoria provvisoria, approvata con apposito provvedimento dirigenziale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda in base alle disposizioni dell'allegato B) della Legge Regionale.

2. Nel caso di più richiedenti che abbiano lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato in base ai seguenti criteri stabiliti dall'art. 10, comma 6, della Legge Regionale e ordinati per priorità:

a) valore Attestazione ISEE più basso;

b) maggiore anzianità anagrafica (dal più anziano al più giovane);

In caso di ulteriore parità si procederà ad un successivo sorteggio a cura della Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Regolamento Comunale.

3. La graduatoria provvisoria, unitamente all'elenco degli esclusi con relativa motivazione, verrà approvata con determinazione del dirigente e pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.massa.ms.it per 30 giorni consecutivi e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

4. Ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 33/2013 verrà omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti, che saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal Protocollo generale. I candidati potranno consultare la graduatoria per mezzo del codice numerico assegnato dal protocollo generale alla domanda presentata.

5. Il Comune di Massa non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

ART. 11 OPPOSIZIONE E RICORSI

1. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio on line, i richiedenti interessati possono presentare opposizione al Comune di Massa in ordine all'esclusione o all'attribuzione del punteggio.
2. Il ricorso in opposizione è presentato entro il termine di cui sopra mediante una delle seguenti alternative modalità:
 - inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Massa: comune.massa@postacert.toscana.it. Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata;
 - consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa – Via Porta Fabbrica n. 1 - nei giorni e nelle modalità di apertura al pubblico;
 - spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Massa, Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale - Via Porta Fabbrica n. 1 – 54100 Massa (MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione del ricorso, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.
3. Il Comune di Massa è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio, alla illeggibilità o all'incompletezza della documentazione inoltrata. I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.
4. Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione Casa la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.
5. Entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione Comunale Casa, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, dovrà decidere sulle opposizioni provvedendo altresì a dirimere le situazioni di pari punteggio mediante sorteggio secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 della Legge Regionale e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento Comunale.
6. Le decisioni della Commissione Casa sono trasmesse all'U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale competente che effettua le necessarie modifiche e provvede a formulare la graduatoria definitiva approvata con apposita determinazione dirigenziale.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

ART. 12
REDAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

1. La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Massa e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.
2. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatte salve le riserve di alloggi per la mobilità e per le situazioni di emergenza abitativa.
3. La graduatoria è pubblicata in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.. Agli aventi titolo è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.
4. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare, nei limiti previsti dal Regolamento di L.O.D.E. relativo agli interventi di auto manutenzione e risultanti da formale comunicazione del Soggetto gestore E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
5. Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
 - ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
6. La graduatoria definitiva mantiene la propria efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, sostituisce la vigente graduatoria approvata con determinazione n. 218/2021 e pubblicata in data 04/02/2021.

ART. 13
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga emanato Bando integrativo nei modi e nei tempi previsti dall'art. 4 del Regolamento Comunale. In tal caso, la graduatoria generale verrà aggiornata con l'inserimento dei soggetti partecipanti al Bando di aggiornamento, in base al loro punteggio acquisito. Per coloro che hanno partecipato al Bando generale, il punteggio ottenuto con il Bando integrativo sostituirà il punteggio acquisito nella graduatoria precedente.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

ART. 14
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ORDINARIA
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

1. Qualora risultino disponibili alloggi per le assegnazioni, il Comune di Massa procede con la convocazione dei nuclei utilmente collocati in graduatoria e per i quali permangono i requisiti per l'assegnazione di cui alla Legge Regionale.
2. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili di cui all'art. 12 commi 6) e 8) della Legge Regionale e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale. Qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento o decremento secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2) della Legge Regionale si procede all'assegnazione di un alloggio di standard abitativo idoneo alla dimensione del nucleo assegnatario in tal modo modificato.
3. Per l'assegnazione degli alloggi di e.r.p., il Comune di Massa deve procedere all'accertamento della sussistenza, alla data di pubblicazione del Bando e al momento dell'assegnazione, dei requisiti di accesso all'E.R.P., nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria, così come disciplinato dal Regolamento Comunale. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data dell'avvio del procedimento.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Bando, si rimanda al Regolamento Comunale.

ART. 15
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per la partecipazione al presente Bando secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per la redazione della graduatoria e per i successivi procedimenti di cui alla Legge Regionale e al Regolamento Comunale e ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Massa. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

ART. 16
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 2/2019 e s.m.i e al “Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione alloggi di e.r.p. e di mobilità” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 20/09/2021.
2. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Carresi, specializzata amministrativa presso l’U.O. Servizio per la Casa e l’Abitazione Sociale.
3. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’U.O. Servizio per la casa e l’abitazione sociale ai seguenti numeri 0585 490262 – 0585 490225 - 0585 490222 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o inviare un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoerp@comune.massa.ms.it

Massa, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale
Dott. Stefano Tonelli

 Stefano Tonelli
30.11.2023 16:16:42
GMT+01:00

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale”